

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Marina Mercantile)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 1961

(76<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Norma interpretativa dell'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 " Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato " nei riguardi degli edifici universitari ed affini » (1254) (D'iniziativa del senatore Crespellani) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore</i> . . . . .	Pag. 1429, 1434
CROLLALANZA . . . . .	1432, 1433, 1434
GENCO . . . . .	1433
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	1433, 1434
SACCHETTI . . . . .	1433, 1434

« Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno del 1959 agli impianti delle ferrovie calabro-lucane, in regime di concessione all'industria privata » (1577) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1434, 1436
ANGELINI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	1435
BUIZZA . . . . .	1435, 1436
CROLLALANZA . . . . .	1436
FLORENA . . . . .	1435
GAIANI . . . . .	1436
GENCO, <i>relatore</i> . . . . .	1434, 1435, 1436
SACCHETTI . . . . .	1435, 1436

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Buizza, Corbellini, Crollalanza, Florena, Focaccia, Gaiani, Genco, Gombi, Imperiale, Ottolenghi, Romano Domenico e Sacchetti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Magrì e per i trasporti Angelini.

GAIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Crespellani: « Norma interpretativa dell'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, " Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato " nei riguardi degli edifici universitari ed affini » (1254)**

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Crespellani: « Norma interpretativa dell'articolo

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 76<sup>a</sup> SEDUTA (27 giugno 1961)

lo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, numero 544: "Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato" nei riguardi degli edifici universitari ed affini ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, che consta di un articolo unico di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, anche per quanto riguarda la edilizia universitaria e affine, deve interpretarsi nel senso che spetti al Ministero dei lavori pubblici provvedere sia ai lavori di costruzione, ampliamento, trasformazione, sistemazione, sia a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato a servizio delle Università e degli Istituti superiori di istruzione, anche nel caso che alla relativa spesa si provveda con le normali autorizzazioni di bilancio.

Voi sapete che da qualche tempo il senatore Savio, relatore del disegno di legge in esame, è ammalato, anche se, fortunatamente, il malanno di cui è affetto sta positivamente migliorando. Ho avuto occasione di parlare con lui, giorni fa, per telefono. Egli mi ha informato di essere sul punto di partire per un luogo di cura e, con l'occasione mi ha pregato di dare io stesso lettura di alcuni appunti da lui preparati per la relazione sul disegno di legge in esame, che è da tempo giacente, al quale il collega Savio è favorevole.

Ecco quanto il senatore Savio mi prega di portare a vostra conoscenza:

Con l'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, vennero concentrati nel Ministero dei lavori pubblici tutti i servizi relativi alla esecuzione di opere pubbliche per conto dello Stato, e fra queste, come a titolo del tutto indicativo viene precisato nella stessa disposizione, anche le opere riguardanti l'edilizia universitaria, senza distinzione di sorta.

La disposizione di che trattasi non ha dato origine, sino a qualche anno fa, ad alcun dubbio circa i suoi limiti di applicazione: il Mi-

nistero dei lavori pubblici ha, infatti, costantemente provveduto alla esecuzione di lavori su edifici universitari anche se dati in uso alle Università, con i normali stanziamenti di bilancio ovvero con i fondi autorizzati con la legge 12 luglio 1949, n. 460, relativa alla esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito mediante concessione.

È facilmente intuibile, da questa breve premessa, quale possa essere stato il complesso delle opere riguardanti l'edilizia universitaria che sono state realizzate sino ad oggi senza che da parte degli organi di controllo — che hanno sempre ammesso a registrazione i relativi provvedimenti — sia stata mai posta in dubbio la legittimità degli interventi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Di recente, però, come è stato precisato nella relazione del senatore Crespellani al disegno di legge, in sede di ispezioni effettuate presso alcuni Provveditorati alle opere pubbliche, funzionari del Ministero del tesoro hanno contestato la competenza della Amministrazione dei lavori pubblici ad eseguire i lavori in questione con i fondi di bilancio o con quelli autorizzati con la citata legge 12 luglio 1949, n. 460. In pari tempo anche gli Organi di controllo hanno mosso dei rilievi in sede di esame dei provvedimenti relativi alle opere stesse.

La questione, come è evidente, ha assunto aspetti abbastanza gravi: da un lato, infatti, a seguito della presunta incompetenza del Ministero dei lavori pubblici, è stato dovunque sospeso qualsiasi intervento in materia di edilizia universitaria (con conseguenze che sono facilmente prevedibili) e, dall'altro, è stato anche richiesto, dagli Organi competenti, il recupero presso gli enti interessati delle spese sostenute per la esecuzione delle opere riguardanti, appunto, la edilizia universitaria.

In qualche caso, poi, i funzionari che hanno autorizzato le spese stesse sono stati deferiti alla Procura generale della Corte dei conti per l'eventuale giudizio di responsabilità.

Il senatore Crespellani ha limitato alle sole Università di Cagliari e Sassari i casi finora verificatisi, ma al Ministero dei lavori pubblici risulta che altri casi analoghi si sono

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 76<sup>a</sup> SEDUTA (27 giugno 1961)

avuti anche a Roma, Pisa e Siena; ovviamente non è da escludere che altri casi si siano verificati altrove o possano verificarsi in futuro.

La interpretazione che tendono a dare gli organi di controllo e di vigilanza appare in effetti priva di fondamento, poichè la lettera della norma sopra citata non consente distinzioni di sorta: essa si riferisce agli edifici universitari senza distinzioni, onde non dovrebbe essere consentito all'interprete di porre in essere situazioni che appaiono in contrasto con la chiara lettera della norma.

Ciò tanto più, poi, quando una interpretazione si è affermata ed è stata seguita per vari decenni (si pensi che la norma citata risale al 1931, cioè a 30 anni or sono), con il consenso dei medesimi organi di controllo: ci si trova, quindi, dinanzi ad una interpretazione pacificamente consolidatasi attraverso il tempo. Ed inspiegabile risulta il cambio di atteggiamento da parte degli organi di controllo, che, per di più, si sono mostrati irremovibili in questo nuovo e più restrittivo atteggiamento.

Consegue da queste premesse che unico mezzo per evitare i danni che palesemente conseguirebbero ad una più gretta interpretazione della legge è quello di operare una interpretazione autentica e, quindi, anche retroattiva della disposizione di legge intorno alla quale così inopinatamente oggi si è chiamati a discutere.

Al quale riguardo occorre sottolineare che la interpretazione autentica, con la retroattività che automaticamente consegue, è indispensabile anche per sanare il passato, vale a dire per evitare le ulteriori conseguenze che gli organi di controllo vorrebbero dedurre: recupero delle somme spese a carico degli enti universitari o a carico di quei funzionari che, attenendosi alla prassi interpretativa consolidata, hanno ordinato le spese. Si tratta di conseguenze che in ogni caso sarebbero da ritenere inammissibili poichè ambedue le conseguenze che si vogliono trarre sarebbero del tutto ingiustificate, in modo particolare quella di volere rendere responsabili funzionari (talvolta, magari, i loro eredi, essendo qualche funzionario deceduto da tempo!) che certamente non hanno agito in mala fede o per commettere frodi a danno dell'erario, ma sol-

tanto disponendo spese che sono ritornate utili al pubblico interesse.

A maggior chiarimento della questione si ritiene opportuno prospettare anche le considerazioni seguenti.

Nella concezione attuale dei compiti dello Stato, la cura della istruzione rappresenta una funzione essenziale e inderogabile dello Stato, e la nostra Costituzione lo afferma solennemente (articolo 33). Si tratta, dunque, manifestamente di uno dei compiti istituzionali dello Stato.

A tale funzione, per ciò che riguarda l'insegnamento superiore, lo Stato provvede però mediante la cosiddetta forma dell'amministrazione indiretta, la quale, da una parte, fa salva la necessità che lo Stato non si disinteressi di una attività insuscettibile di essere adeguatamente esercitata senza l'intervento dei suoi mezzi e senza la sua opera di direzione e di coordinamento, e, dall'altra tiene conto dell'esigenza di autonomia degli Atenei per quanto attiene al funzionamento didattico ed alla ricerca scientifica.

Tali intenti mossero il legislatore in sede di riforma operata nel 1923; per cui, pur riconoscendosi agli Istituti governativi di istruzione superiore la qualifica di persone giuridiche, si continuò a considerarli come istituzioni di Stato. Essi, infatti, conservarono tutti l'attributo di « regio » come oggi hanno assunto quello di « statale ». Si aggiunga poi che lo Stato provvede alla loro istituzione (articolo 1, comma secondo, del testo unico 3 agosto 1933, n. 1592, sulla istruzione superiore) e, perchè possano operare, pone a loro disposizione personale suo proprio, il quale, sebbene preposto alle Università, grava a suo carico ed è inquadrato nella sua organizzazione burocratica. Non solo, ma — ed è ciò che maggiormente qui conviene considerare ai fini della questione di che trattasi — lo Stato provvede con i propri mezzi materiali a garantire la loro efficienza e il loro funzionamento. Infatti, la legge prevede espressamente che « agli istituti statali di istruzione superiore è concesso l'uso gratuito e perpetuo degli immobili dello Stato posti al loro servizio (articolo 46 del citato testo unico); inoltre, essi ricevono annualmente, per il loro mantenimento, un contributo da

parte dello Stato adeguato a soddisfarne le necessità (articolo 2 del testo unico).

Si può dunque affermare che la personalità giuridica è dall'ordinamento riconosciuta a queste istituzioni di Stato al solo fine di consentire ad esse di esplicare, in condizione di particolare autonomia, la loro funzione didattica e scientifica.

Ora, come è stato già precisato dagli organi di controllo viene asserita l'illegittimità delle assunzioni di spesa da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici per le opere di edilizia universitaria sostenendosi l'inapplicabilità della legge 12 luglio 1949, n. 460 e dell'articolo 2 della legge di bilancio in quanto, ad avviso degli organi stessi, tratterebbero di opere di competenza degli enti interessati.

In ordine alla portata delle surrichiamate disposizioni giova osservare che la prima riguarda, tra l'altro, l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici di opere di « edilizia statale », mentre la seconda prevede lavori di « sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti ».

Ciò posto, deve ritenersi che legittimamente siano stati assunti oneri in base alla citata legge n. 460 non potendosi disconoscere il carattere di edificio statale ad un fabbricato costruito per essere dato in uso ad una Università degli studi (e ciò trova conferma anche nel disposto del citato articolo 46 del testo unico sull'istruzione superiore laddove si parla di immobili dello Stato al servizio delle Università, parimenti legittima appare l'assunzione di spese in base all'articolo 2 della legge di bilancio trattandosi di lavori straordinari inerenti a fabbricati demaniali.

Queste ragioni consigliano di accettare la proposta del senatore Crespellani, la quale tende a porre fine ad uno stato di cose che non appare conforme alle necessità della vita universitaria, tanto sentite nel presente momento storico.

**C R O L L A L A N Z A .** Ritengo che il provvedimento proposto dal senatore Crespellani sia senz'altro da approvare. Sono anzi veramente lieto che il senatore Crespellani abbia assunto tale iniziativa, in quanto nessuno più di me è in condizioni di

dare un'interpretazione, se mi consentite, autentica della legge 18 maggio 1931, n. 544, in quanto si tratta di una legge che porta la mia firma, di ministro, e che io a suo tempo concordai con il Tesoro. In quel periodo c'era, in materia di opere pubbliche, una competenza anche di altre amministrazioni: l'amministrazione della pubblica istruzione si occupava, ad esempio, dell'edilizia scolastica, l'amministrazione della giustizia si occupava delle costruzioni carcerarie, l'amministrazione militare si occupava di tutta la edilizia militare. Con la legge 18 maggio 1931, n. 544, fu concentrato nel Ministero dei lavori pubblici tutto ciò che riguardava opere dello Stato, eseguite con fondi dello Stato. Passarono al Ministero dei lavori pubblici — con l'eccezione di quelle a carattere di segreto militare, come le fortificazioni e altre particolari attività dell'allora Ministero della guerra — anche le opere prettamente militari come la costruzione di caserme e di aeroporti, tanto che lo stesso Ministero dei lavori pubblici assorbì anche una parte del personale del Genio militare, che era divenuto superfluo nella precedente amministrazione.

Per quanto riguarda le Università, con la legge 18 maggio 1931, n. 544, si volle chiaramente affermare il concetto che le Università, essendo istituti di Stato, dovessero essere costruite con fondi dello Stato, e a più forte ragione dovessero essere mantenute con i fondi dello Stato, ossia con gli stanziamenti del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la manutenzione delle opere demaniali dello Stato. È avvenuto invece che fino allo scoppio della guerra mondiale le norme di tale legge sono state operanti — e, visto che si è parlato della Sardegna, colgo l'occasione per ricordare di aver costruito a suo tempo in quell'isola parecchie facoltà universitarie — e operanti in modo razionale, ossia con esecuzioni non fatte ad arbitrio dal Ministero dei lavori pubblici, ma con accordi fatti di anno in anno con le varie amministrazioni interessate alle opere universitarie, carcerarie, eccetera; per cui la ripartizione dei fondi avveniva con criteri ben studiati e programmati. Diversa era invece la situazione per ciò che riguarda la manutenzione, per la quale si faceva capo

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 76ª SEDUTA (27 giugno 1961)

all'unico capitolo della manutenzione delle opere demaniali.

Dopo la guerra, essendo lo Stato assillato da necessità più urgenti, praticamente dal bilancio del Ministero dei lavori pubblici è sparito il capitolo che, nella parte straordinaria, riguardava appunto l'edilizia universitaria. Si ricorderà che nella passata legislatura mi sono battuto con particolare decisione contro provvedimenti con cui si assegnava il 50 per cento delle spese a carico dello Stato e l'altro 50 per cento a carico delle Università o degli enti locali. In tutte quelle occasioni io ebbi a richiamare l'inservanza di una legge mai decaduta e ancora operante. Gli inconvenienti che si sono verificati e che stiamo lamentando sono determinati dal fatto che nei bilanci del dopoguerra non si sono più ripristinati i capitoli per la esecuzione di opere edilizie universitarie, per cui logicamente la Corte dei conti quando si è trovata a registrare un decreto non ha più trovato il relativo capitolo sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Cosicché la Corte dei conti ha interpretato tutto ciò come se la legge del 18 maggio 1931, n. 544, fosse decaduta per lasciare il posto ad una diversa regolamentazione del settore.

Pertanto mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame che ripristina le cose così come erano all'origine. Solo che, a seguito della interpretazione, c'è ora da fare la richiesta al Ministero dei lavori pubblici perchè nel prossimo bilancio, con una apposita variazione, ripristini il capitolo della edilizia universitaria.

**SACCHETTI.** Desidero far osservare — mentre prendo atto degli inconvenienti verificatisi — che ho due motivi di perplessità nei confronti del disegno di legge in discussione. Il primo è quello determinato dall'interrogativo del rapporto tra il provvedimento del senatore Crespellani e l'articolo 2, e soprattutto l'articolo 24, del cosiddetto Piano della scuola, approvato dal Senato e ora in corso di discussione alla Camera.

**CROLLALANZA.** Osservazione giusta!

**SACCHETTI.** In tale articolo 24 — per il quale si è avuta l'unanimità dei consensi — si sottolineano i compiti conferiti al Ministero della pubblica istruzione per finanziamento e costruzione e quindi anche per la esecuzione di opere di edilizia. Pertanto, se è vero che approvando il provvedimento in esame si va a sanare un passato di cause tuttora pendenti, è anche vero che ci si pone in contrasto aperto con quelli che sono stati gli orientamenti per il futuro. E non so se questo contrasto possa essere bilanciato dalla opportunità di distogliere dalle difficoltà in cui sono venuti a trovarsi alcuni funzionari.

Il secondo motivo di perplessità è il carattere retroattivo che si dà al provvedimento

**MAGRÌ,** *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* La retroattività è *in re ipsa* in un provvedimento interpretativo. Ma la legge già c'è, e non è la prima volta che si emanano norme interpretative.

**SACCHETTI.** Sì, d'accordo, io non mi scandalizzo per questo, dato, appunto, che si sono emanati altri provvedimenti analoghi; tuttavia io sarei desideroso di conoscere l'ampiezza delle lacune che si desiderano sanare, per valutare se esse siano tanto ampie, profonde, urgenti e importanti da giustificare l'approvazione di un disegno di legge destinato a rimanere operante nelle more della entrata in vigore del nuovo piano della scuola. Non è che ci opponiamo al provvedimento in esame, ma desideriamo che sia valutata appieno la sua opportunità, perchè noi riteniamo che difficilmente nei prossimi bilanci del Ministero dei lavori pubblici sarà inserito un simile capitolo, visti appunto gli orientamenti del Governo e della maggioranza in materia di edilizia scolastica.

**GENCO.** A me pare che la norma del disegno di legge in esame non sia in contrasto con il nuovo piano della scuola, che riguarda opere di carattere straordinario. Qui si parla di opere di carattere ordinario ed è indubbio che nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici esiste un capitolo per la manutenzione e la costruzione di tali opere.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 76<sup>a</sup> SEDUTA (27 giugno 1961)

C R O L L A L A N Z A . La manutenzione è opera ordinaria, la costruzione però è straordinaria.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo raccomanda alla Commissione di approvare il disegno di legge in esame, a favore del quale sono state già ampiamente svolte valide argomentazioni. Noi ci troviamo di fronte ad una legge che per qualche tempo ha operato senza contrasti anche per l'edilizia universitaria, che successivamente ha continuato ad operare determinando qualche contrasto e che adesso non opera più, perchè è chiaro che i funzionari si sono fermati di fronte alle obiezioni avanzate dalla Corte dei conti.

Alcuni lavori, come si è potuto apprendere dalla relazione del senatore Crespellani, sono stati iniziati e poi bloccati da tempo, ed è evidente che in una situazione di questo genere non si può andare avanti. A tutto ciò si aggiunga il fatto che degli egregi funzionari si vengono a trovare sotto un giudizio per cui, almeno teoricamente, dovrebbero rimborsare un certo numero di milioni per essere stati diligenti e aver fatto eseguire delle opere non in servizio proprio o dei propri figli, ma in servizio delle Università dello Stato. Mi pare perciò che sussistano motivi più che sufficienti per approvare il disegno di legge in discussione. Poi verrà il piano della scuola — si tratta *de jure condendo* —, si trasferirà anche questa materia interamente alle nuove disposizioni; quel giorno si vedrà che cosa occorrerà fare. Oggi esiste una legge la quale permetterebbe di intervenire in favore della edilizia universitaria e non viene applicata per errata interpretazione, con la conseguenza di opere interrotte e questioni pendenti senza colpa di nessuno. Occorre quindi fare in modo che, in attesa che i nuovi provvedimenti diventino operanti, il Ministero dei lavori pubblici possa intervenire coi propri mezzi, sia pure limitati, in quei casi in cui l'edilizia universitaria è ferma. Ecco perchè mi permetto di rinnovare l'invito a voler approvare il provvedimento in discussione.

S A C C H È T T I . Sarebbe stato meglio se la legge stralcio che riguarda le Uni-

versità avesse potuto dirimere anche queste situazioni; è per tale motivo che noi non ci opponiamo alla approvazione del provvedimento in esame ma ci asteniamo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge che consta di un articolo unico di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno del 1959 agli impianti delle ferrovie calabro-lucane, in regime di concessione all'industria privata » (1577) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno del 1959 agli impianti delle ferrovie calabro-lucane, in regime di concessione all'industria privata », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G E N C O , *relatore*. Onorevoli colleghi, nel novembre del 1959, com'è noto, si ebbero in Italia ed in particolare nell'Italia meridionale, notevoli precipitazioni atmosferiche che causarono, tra l'altro, gravi danni agli impianti delle ferrovie calabro-lucane. Il danno più rilevante fu rappresentato dall'asportazione del ponte sul fiume Esaro, sulla linea Crotone - Petilia - Policastro; numerosissimi danni subirono inoltre la linea Cosenza-Catanzaro Lido e le linee baresi, da Altamura a Cosenza, con asportazione di pietrisco e massicciate, franamenti e così via. Il totale dei danni venne valutato, in contraddittorio con la società concessionaria, dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — che sovrintende all'esecuzione delle opere — in 200 milioni: 95 milioni occorrono per la linea Cosenza-Catan-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 76<sup>a</sup> SEDUTA (27 giugno 1961)

zaro; 35 milioni per la linea Crotone-Petelia Policastro che, come ho detto, è stata la più danneggiata per la distruzione del ponte sul fiume Esaro; le spese occorrenti per le altre linee si aggirano sui 15-20 milioni.

Naturalmente le spese suddette si riferiscono esclusivamente alle circostanze straordinarie, escludendo le opere di ordinaria manutenzione. La società concessionaria, per ripristinare l'esercizio, eseguì i lavori di primo intervento; ora bisogna provvedere al consolidamento definitivo delle opere, ed a questo scopo è stato sottoposto al nostro esame il provvedimento, il quale si richiama alla legge 14 giugno 1949, n. 410, che, all'articolo 1, stabilisce:

« Per il ripristino delle ferrovie pubbliche in regime di concessione distrutte o danneggiate per eventi bellici, possono essere accordati concorsi dello Stato sino all'importo totale della spesa prevista per la riparazione e ricostruzione delle opere ed impianti fissi gratuitamente reversibili allo Stato alla fine della concessione.

« Le spese relative ai lavori e provviste già effettuati all'atto della presentazione della domanda di concorso statale saranno determinati in base ad esame, controllo e sindacato sui consuntivi delle spese stesse. Le spese relative alla custodia della linea degli impianti, dalla data di sospensione dell'esercizio a quella effettiva o presunta della sua riattivazione, nell'importo ritenuto ammissibile, saranno contabilizzate nei preventivi delle spese inerenti alla ricostruzione; i sussidi integrativi di esercizio, eventualmente accordati per il titolo anzidetto in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, saranno detratti dal preventivo ed a tali sussidi non sarà applicabile l'articolo 4 del decreto medesimo.

« I concorsi sono accordati ai concessionari ed anche ai sub-concessionari o ad enti pubblici e privati che, in sostituzione dei concessionari e col consenso di questi, si assumano la esecuzione dei lavori ».

Ora è evidente l'aderenza del disegno di legge in esame al dettato della legge del 1949. Credo pertanto che non possano sollevarsi opposizioni alla sua approvazione.

S A C C H E T T I . A parte il fatto che, come ho già avuto occasione di rilevare molte volte, non si vede assolutamente la necessità delle concessioni di ferrovie all'industria privata, mi sembra che in questo caso i danni verranno accollati interamente dallo Stato.

G E N C O , *relatore*. Le ferrovie in questione sono state in gran parte costruite dallo Stato.

S A C C H E T T I . Proprio per questa ragione non era necessario darle in concessione!

G E N C O , *relatore*. Nel 1926 venne effettuata una convenzione nella quale lo Stato si accollava i nove decimi delle spese di esercizio. Bisogna però considerare che le linee in questione sono sempre state passive, essendo a scartamento ridotto, mentre avrebbero dovuto essere a scartamento ordinario. D'altronde la tecnica delle costruzioni ferroviarie in quei tempi, non era quella di oggi...

B U I Z Z A . Evidentemente vi furono anche ragioni di economia.

S A C C H E T T I . Comunque desidererei conoscere l'ammontare dei danni, per sapere se — cosa della quale dubito fortemente — la società concessionaria dovrà a sua volta sostenere delle spese.

G E N C O , *relatore*. Ho già detto che la società ha provveduto alle spese di primo intervento.

F L O R E N A . Secondo notizie pervenutemi dall'Ispettorato della motorizzazione civile i danni provocati dalle alluvioni del 1959 assommerebbero a 400 milioni.

A N G E L I N I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. I 200 milioni serviranno per l'esecuzione delle opere più urgenti al fine della circolazione dei treni. Per essere più precisi, le spese per le opere più urgenti sono così ripartite: linea Bari-Montalbano, lire 17.000.000; linea Altamura-Avigliano, lire 8.000.000; linea Avigliano-Laurenzano, lire 10.000.000; linea Crotone-Petelia Policastro,

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 76<sup>a</sup> SEDUTA (27 giugno 1961)

lire 35.000.000; linea Gioia Tauro-Cinquefrondi, lire 15.000.000; linea Cosenza-Catanzaro, lire 95.000.000; linea Pedace-San Giovanni in Fiore, lire 20.000.000.

Sulla base di tali cifre sarà in seguito possibile accertare che cosa la società concessionaria avrà aggiunto di suo, per gli altri lavori.

**S A C C H E T T I**. Sarebbe senz'altro importante riuscire, attraverso l'intervento finanziario dello Stato, a rendere possibile il ripristino delle comunicazioni interrotte. A me sembra però, onorevole Sottosegretario di Stato, che l'intervento finanziario a favore delle linee calabro-lucane avrebbe potuto anche essere di maggiore entità, per permettere il rinnovamento e l'ammodernamento di queste linee; altrimenti la spesa di 200 milioni potrà, in un secondo tempo, rivelarsi in parte inutile, anche perchè tra le linee in questione non è escluso che possa trovarsi qualcuno dei cosiddetti « rami secchi » . . .

**C R O L L A L A N Z A**. In questo caso non sarebbe male eliminarli, essendo le linee in questione tra le più inefficienti del nostro Paese!

**S A C C H E T T I**. Voi sapete che noi non siamo contrari alla sostituzione di tronchi passivi, inutili o arretrati; la sostituzione deve però essere effettuata sempre con un servizio pubblico, celere, moderno il quale non comporti per gli utenti una maggiore spesa di quella richiesta dalla ferrovia.

**G E N C O**, *relatore*. Con il disegno di legge non si può provvedere all'ammodernamento di 750 chilometri di linee; si tende esclusivamente, come ho già detto, al ripristino delle linee stesse, per assicurare il servizio alle popolazioni.

Desidero ricordare alla Commissione che, nella prima legislatura, fu concesso un prestito alle ferrovie calabro-lucane di 900 milioni, rimborsabili in 25 anni, al tasso del 5,50 per cento, per l'acquisto di nuovo materiale e che questo fu regolarmente acquistato, messo in servizio ed inaugurato dall'allora Sot-

tosegretario di Stato senatore Focaccia. Oggi quindi un ulteriore ammodernamento potrebbe essere rappresentato semmai, dall'elettificazione; ma questa non può certo essere effettuata con 200 milioni. Si potrebbe anche pensare ad una trasformazione dallo scartamento ridotto allo scartamento ordinario; ma neanche questo è possibile per linee nate con determinate caratteristiche.

Solo la linea Bari-Altamura potrà essere sostituita dal primo tronco della ferrovia Bari-Metaponto. Comunque non bisogna dimenticare, ripeto, la limitata portata del provvedimento.

**G A I A N I**. Il disegno di legge fa riferimento alla legge 14 giugno 1949, n. 410. Ora questa, con l'articolo 1 che ci è stato letto dall'onorevole relatore, stabilisce l'intervento dello Stato in favore delle ferrovie in regime di concessione per la riparazione dei danni provocati da eventi bellici. Non vedo quindi la ragione del suddetto riferimento.

**P R E S I D E N T E**. Si fa riferimento alla legge del 1949 solo per le modalità di intervento da parte dello Stato e di controllo dei lavori.

**G A I A N I**. Desidero ancora osservare che lo Stato ha l'obbligo d'intervenire, oltre che per i danni in questione, anche per i danni provocati dalle alluvioni del 1960, non dico all'agricoltura, all'industria ed al commercio, ma alle case di abitazione rurali e civili! danni che sono stati finora ignorati.

**B U I Z Z A**. Desidero far notare che le ferrovie in concessione sono di proprietà dello Stato e che, non essendo certo i danni prodotti dalle alluvioni dovuti ad un cattivo esercizio della linea da parte del concessionario, l'intervento dello Stato, anche per il cento per cento della spesa appare senz'altro giustificato.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

---

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 76<sup>a</sup> SEDUTA (27 giugno 1961)

---

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'anno 1959 agli impianti delle ferrovie Calabro-Lucane in regime di concessione all'industria privata può essere accordato un concorso dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

*(È approvato).*

Art. 2.

Per la concessione del concorso previsto dal precedente articolo 1 è autorizzata, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955,

n. 64, la spesa di lire 200.000.000 stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

All'onere di cui sopra si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta è tolta alle ore 11,45.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari